

**TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
OPEN HEARING AGENZIA DELLE DOGANE DEL 13 gennaio 2023
CONTRIBUTO FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI**

Assogasliquidi – associazione nazionale di Federchimica che rappresenta le Imprese della filiera dei gas liquefatti GPL e GNL, dalle infrastrutture di approvvigionamento primarie e secondarie fino alla distribuzione ai consumatori finali per gli impieghi sia come carburanti sia come combustibili – sottopone con la presente alcune osservazioni rispetto a quanto rappresentato dall’Agenzia delle Dogane nell’Open hearing del 13 gennaio u.s.

In primo luogo, desideriamo ribadire che il processo di telematizzazione a nostro avviso è in grado non solo di rendere omogenee le procedure, apportando in tal senso un positivo valore aggiunto alle Imprese, ma offre altresì il vantaggio di incrementare la legalità lungo l’intera filiera dello stoccaggio e della distribuzione dei prodotti da noi rappresentati.

A tal proposito, Assogasliquidi ha fin qui svolto un confronto aperto con l’Agenzia delle Dogane – confronto per il quale esprimiamo il nostro ringraziamento ed apprezzamento - al fine di analizzare le singolarità e le tipicità delle attività di movimentazione del GPL, in modo tale che i processi di telematizzazione degli adempimenti fiscali in materia di accisa siano confacenti alle specificità del nostro comparto, così da rendere le Imprese in grado di far fronte ai nuovi adempimenti telematici senza soluzione di continuità per i clienti finali e preservando altresì l’attuale operatività di tutta la filiera dello stoccaggio e della distribuzione del GPL.

In tal senso, relativamente alle precedenti interlocuzioni tra la nostra Associazione e l’Agenzia, intendiamo riproporre con molta preoccupazione le considerazioni che seguono.

Già con le nostre precedenti note avevamo evidenziato la necessità che si giungesse alla soluzione di alcune problematiche fondamentali per garantire la piena operatività delle consegne di prodotto ai consumatori finali, problematiche che ad oggi ancora non hanno trovato una positiva soluzione e che, pertanto, ci permettiamo di sottoporre nuovamente alla Vostra attenzione.

In questa occasione, ci si riferisce in particolare al **divieto di trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici denaturati (vd. nuovo comma 12-quater dell’art. 16 introdotto dalla Determinazione n° 287104/RU del 27.06.2022 e le precisazioni indicate nelle risposte alle specifiche FAQ di cui alla Vs. circolare n° 31 del 17.08.2022)**. Il trasferimento tra depositi commerciali di GPL

denaturato uso combustione viene infatti – ad oggi - ammesso solo tra depositi eserciti dalla stessa Società o trasferiti dalla Società stessa ai depositi dei suoi concessionari.

Ciò – come abbiamo avuto modo di illustrare – sta comportando una serie di difficoltà logistiche di approvvigionamento del GPL destinato agli usi di riscaldamento, facendo sì che le Imprese non sono in grado di garantire la piena operatività dei depositi e delle relative consegne ai consumatori finali.

Come noto, proprio la capillarità nella distribuzione del nostro prodotto nelle aree più isolate del Paese deve essere supportata da un sistema di logistica flessibile che le Imprese hanno sviluppato e che ha nel tempo – fino ad oggi – garantito la disponibilità di prodotto su tutto il territorio nazionale.

Preme evidenziare ancora – come già fatto in precedenti note - che dalle analisi effettuate dalle Imprese nostre associate è emerso come i trasferimenti di prodotto GPL denaturato, destinato quindi agli usi di combustione per riscaldamento, risultano essere pari a non più del 3% del totale del prodotto movimentato. Nella quasi totalità dei casi i trasferimenti avvengono verso depositi destinati esclusivamente allo stoccaggio di prodotto GPL quale combustibile per riscaldamento (escludendo quindi quasi totalmente alcun eventuale rischio di “promiscuità” rispetto al prodotto destinato agli usi di autotrazione). I suddetti trasferimenti tra depositi commerciali di GPL denaturato per gli usi di combustione sono strettamente funzionali e necessari in relazione alla specifica logistica di approvvigionamento del nostro prodotto.

Inoltre, come è a Vostra conoscenza, tutti i trasferimenti tra i suddetti depositi risultano “tracciati” anche dal punto di vista elettronico e telematizzato ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni specifiche di cui all’art. 25, comma 9 del TU 504/95.

Pertanto – pur ringraziando per le aperture presentate nel corso dell’Open Hearing del 13 gennaio u.s. relativamente alla possibilità che verrebbe introdotta di trasferimento di GPL denaturato da parte dei depositanti attivi presso depositi commerciali aventi la qualifica di destinatari registrati verso altri depositi commerciali che i depositanti stessi esercitano – ci corre l’obbligo di evidenziarVi nuovamente che tale fattispecie non esaurisce quelle per le quali risulta necessario (ai fini di evitare soluzioni di continuità nell’approvvigionamento) superare il divieto di trasferimento suddetto.

Sul punto, ci permettiamo di chiedere nuovamente **un urgente intervento dell’Agenzia per giungere ad una modifica della Determinazione del 10.05.2022 che chiarisca che il divieto di trasferimento tra depositi commerciali non è applicabile al GPL uso riscaldamento, sia sfuso che in bombole**, al fine di superare le difficoltà logistiche che il divieto sta comportando e che costituisce un consistente rischio di possibili e non auspicati blocchi nella fornitura di prodotto destinato agli usi primari di riscaldamento alle utenze finali.

Per quanto poi concerne la **tematica dei depositi contabili di GPL** – in linea a quanto da Voi indicato nella circolare n° 31 del 17.08.2022, circa la possibilità di continuare ad utilizzare tale istituto per i trasferimenti di GPL tramite il sistema della

tentata vendita e per i trasferimenti di prodotto in bombole – al fine di omogeneizzare gli iter di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Vostri Uffici periferici, Vi preghiamo di **confermare che gli Uffici possono procedere al rilascio anche di nuove autorizzazioni per l’apertura dei depositi contabili qualora gli stessi siano utilizzati per i trasferimenti di prodotto tramite la tentata vendita o di prodotto condizionato in bombole.**

Desideriamo, inoltre, evidenziarVi alcune **problematiche derivanti dalla eliminazione – effettuata con la Vs. circolare n.31/2022 del 17/08/2022 della procedura per il carico dei depositi contabili presso i quali si svolge esclusivamente attività di minuta vendita, di cui alla circolare n. 220 del 10 settembre 1996, lettera D), punto 1.**

Infatti, la non applicabilità della procedura, di cui alla circolare n. 220 del 10 settembre 1996, lettera D), punto 1, impedisce, agli operatori a cui non sono concessi spazi adeguati alla gestione amministrativa del proprio deposito contabile all’interno del deposito di estrazione, di emettere il documento di trasporto per tentata vendita da un proprio ufficio operativo posto al di fuori del deposito di estrazione. Si tratta di una possibilità espressamente disciplinata ed autorizzata fin dal 1996 con la suddetta circolare n° 220 dell’allora Dipartimento delle Dogane e che nel tempo non risulta aver dato adito a nessun fenomeno di violazione delle disposizioni poste dal TU 504/95 ma che, invece, ha garantito la necessaria flessibilità agli approvvigionamenti del GPL, flessibilità essenziale per poter approvvigionare tutti i consumatori (sia domestici che industriali) di GPL in bombole, serbatoi e reti.

Sul punto, sottolineiamo come i gestori dei depositi fisici non sempre sono in grado di garantire, per ragioni oggettive, spazi adeguati a svolgere le pratiche amministrative (stampa documenti di trasporto, archivio fiscale, stampa e conservazione dei registri di carico/scarico, ecc..) da parte del titolare del deposito contabile.

Peraltro, per le suddette casistiche, non sono applicabili le soluzioni alternative suggerite dall’Agenzia (documento di trasporto già a disposizione del trasportatore pre-caricamento del mezzo) in quanto l’emissione del documento di trasporto per tentata vendita da parte del deposito contabile, è effettuata con sistemi informatici che prescindono dalla preventiva conoscenza della quantità caricata e dal numero di riferimento del DAS non scorta merce emesso dal gestore del deposito per cui si tratta di informazioni disponibili solo dopo che è avvenuta la caricazione del mezzo.

Vi saremmo pertanto grati se poteste riconsiderare il divieto posto in quanto contenuto nella risposta alla domanda n° 4 di cui alla Vs. Circolare n° 31 del 17 agosto u.s.

In ultimo – come già sottolineato nel corso dell’Open hearing del 13 gennaio – qualora la data del 1° aprile 2023 fosse confermata quale data di entrata in vigore degli obblighi di telematizzazione anche per la tentata vendita di prodotto e per i trasferimenti di GPL in bombole, confermiamo la nostra massima collaborazione nell’implementazione dei processi e, in relazione ai tempi molto stretti a disposizione – Vi chiediamo di poter attivare fin da ora uno specifico tavolo tecnico con la presenza della nostra Associazione al fine di garantire che l’estensione della telematizzazione possa avvenire tenendo conto delle specificità del GPL.